



STATUTO

Allegato B) al n. 106.573/6644 di Repertorio Notaio Alfiero Fontana (Milano)

UNIONE FIDUCIARIA S.P.A. STATUTO SOCIALE

ART. 1

È costituita la Società per Azioni denominata “UNIONE FIDUCIARIA S.p.A - Società Fiduciaria e di Servizi delle Banche Popolari Italiane”, denominazione che, nell’uso, per brevità viene ridotta a “UNIONE FIDUCIARIA S.p.A.”.

ART. 2

La Società ha sede in Milano e può istituire sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, sia in Italia che all’estero.

ART. 3

La società svolge esclusivamente:

- a.** la attività propria di società fiduciaria, così come contemplata dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, dall’art. 3-bis e della legge 13 aprile 1987, n. 148 con le successive modificazioni, integrazioni e sostituzioni;
- b.** la organizzazione e la revisione contabile di aziende di cui all’art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, anche mediante la realizzazione, la fornitura o la commercializzazione di prodotti o servizi amministrativi e informatici.

Pertanto essa, per conto di terzi-fiducianti:

- assume l’amministrazione, mediante intestazione, dei beni, mobili e immobili;
- assume l’amministrazione dei beni, mobili e immobili, anche senza intestazione;
- assume l’amministrazione di partecipazioni in altri enti, anche societari, sia che essi prevedano la responsabilità limitata per le obbligazioni dell’ente, sia che essi prevedano la responsabilità illimitata per tali obbligazioni;
- assume l’amministrazione di patrimoni a chiunque appartenenti, di donazioni di legati, di fondazioni, di fondi di quiescenza del personale dipendente, di fondi di previdenza di associazioni e di ordini professionali, di beni degli assenti, di fondazioni e di ogni altro bene, ivi compresi gli strumenti finanziari; ciò, svolgendo qualsiasi operazione per conto terzi e, pertanto, curando per conto dei medesimi l’acquisto, la vendita e la permuta di beni, stipulando qualsiasi tipo di negozio necessario alla esecuzione degli incarichi fiduciari conferiti, non esclusa la costituzione di società, consorzi e persone giuridiche in genere procedendo a conferimenti in denaro o in natura;
- assume la custodia e l’amministrazione, per conto di propri fiducianti o di terzi, di strumenti finanziari e di altri beni (mobili);
- assume la rappresentanza di azionisti, di soci in genere, e di obbligazionisti, sia individuale sia collettiva, sia partecipando a sindacati di voto;
- assume la funzione di rappresentante comune di obbligazionisti ai sensi dell’art. 2417 del codice civile, di azionisti di risparmio nonché di rappresentante comune di portatori di strumenti finanziari;

- esegue incarichi di esecuzioni testamentarie e di divisioni ereditarie;
- cura la costituzione e la amministrazione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447 bis e seguenti del codice civile;
- assume l'amministrazione di beni in qualità di *trustee*, ai sensi della legge 16 ottobre 1989 n. 364, nonché di ogni altra norma integrativa, modificativa o sostitutiva della legge stessa;
- esplica l'incarico di *protector* nell'ambito di *trusts* comunque istituiti;
- cura la costituzione in pegno o a cauzione al nome della fiduciaria, ma per conto altrui, di titoli, libretti di risparmio e valori in genere, a garanzia di operazioni bancarie e finanziarie;
- assume gli incarichi per conto delle società ed enti emittenti per il deposito di azioni e di obbligazioni per la partecipazione alle rispettive assemblee, per il pagamento dei dividendi e delle cedole, per il rimborso di obbligazioni, nonché per ogni altra operazione disposta dall'emittente sui propri titoli;
- cura la tenuta del libro dei soci e degli obbligazionisti anche di società quotate nei mercati regolamentati o comunque aventi larga base azionaria e dei conseguenti adempimenti di carattere civile, amministrativo e fiscale, con particolare riferimento alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee, al pagamento dei dividendi o degli interessi, dei rimborsi, ovvero degli aumenti di capitale, all'emissione di obbligazioni, ai raggruppamenti e frazionamenti dei valori mobiliari emessi.

Altresì, nell'esercizio delle attività indicate la Società può rendere consulenza amministrativa, fiscale, societaria, finanziaria, gestionale e di pianificazione aziendale in campo amministrativo e in quello dei servizi di assistenza alle transazioni e alle ristrutturazioni aziendali, nonché qualunque altra funzione che non sia riservata dalla legge a soggetti iscritti in albi professionali e in registri speciali.

Infine, la Società può compiere, tutte le attività ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche mediante la costituzione di patrimoni destinati, ai sensi dell'art. 2447-bis e seguenti del codice civile, ivi compresa l'assunzione sia diretta sia indiretta di interessenze, quote e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, fatto salvo il divieto di effettuare, nel proprio interesse, operazioni connesse ai beni amministrati per conto dei propri fiduciari e in genere di interessarsi in proprio in affari per i quali abbia assunto incarichi fiduciari.

A questo fine va evidenziato che i contratti e i negozi posti in essere dalla Società nell'esercizio dell'attività fiduciaria devono considerarsi compiuti, a ogni effetto legale, nell'esclusivo interesse dei propri fiduciari, a meno che essa non dichiari di operare in conto proprio.

ART. 3 - BIS

Possono essere Soci solo banche ed intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del Testo Unico Bancario.

Possono altresì essere Soci le società che siano legate ai soggetti di cui al comma precedente da un rapporto di controllo, come definito dall'art. 23 del Testo Unico Bancario.

ART. 4

La durata della società é fissata fino al 31/12/2050 (trentun dicembre duemilacinquanta).

ART. 5

Il capitale sociale è di Euro 5.940.000 (diconsi Euro cinque milioninovecentoquarantamila) diviso in numero unmilioneottantamila azioni da nominali Euro 5,50 (diconsi Euro cinque e centesimi cinquanta) cadauna. Detto capitale deve essere investito per tutta la durata della Società in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato per l'importo previsto dall'articolo 3 della Legge 23 novembre 1939 n. 1966, e successive modificazioni. Pure ai sensi di detto articolo di legge i Titoli di cui sopra devono essere depositati presso una banca.

ART. 6

Le azioni sono nominative e indivisibili e tutte conferiscono uguali diritti ai Soci; esse non possono essere cedute se non col consenso del Consiglio di Amministrazione. La richiesta di consenso deve essere formulata per iscritto e recare l'indicazione del numero delle azioni oggetto di trasferimento, ed i dati identificativi dell'acquirente. Il Consiglio di Amministrazione deve esprimere per iscritto, senza alcun onere di motivazione, il consenso o il diniego di consenso, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Nel caso di consenso, il socio che intenda cedere le azioni dovrà offrirle in prelazione agli altri soci secondo quanto prescritto dal successivo art.7.

Nel caso di diniego del consenso da parte del Consiglio di Amministrazione, al socio alienante spetta il diritto di recesso dalla società.

ART. 7

In qualsiasi caso di trasferimento delle azioni a terzi, soci o non soci, che non siano società controllanti o controllate dal cedente, è attribuito agli altri soci il diritto di prelazione a parità di condizioni rispetto a quelle previste per la cessione al terzo e in proporzione alle azioni già possedute da ciascuno dei soci.

Il diritto di prelazione qui disciplinato spetta agli altri soci in ogni caso di trasferimento delle azioni a titolo oneroso, quand'anche il corrispettivo non sia costituito da denaro, compresi, a mero titolo esemplificativo, il conferimento in società, trust altri enti di qualsiasi natura.

Il socio che intende trasferire in tutto od in parte le proprie azioni e/o i diritti di opzione a lui spettanti dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo (se previsto) e le altre condizioni della cessione. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, a pena di decadenza, inviare al Consiglio di Amministrazione una lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'integrale ed incondizionata accettazione dell'offerta. In tale lettera ciascun socio potrà chiedere di acquistare, in tutto o in parte, anche le azioni riguardo alle quali non venga esercitato il diritto di prelazione da parte di altri soci, alle stesse condizioni delle altre azioni spettantegli in prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa,

intendono valersene e che abbiano dichiarato tale loro intenzione nella lettera di cui al comma precedente.

La prelazione avrà effetto solo qualora vengano complessivamente acquistate dai soci che intendano avvalersi del relativo diritto tutte le azioni cui si riferisce l'offerta del socio alienante. Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, le azioni offerte saranno liberamente trasferibili nella loro totalità allo stesso acquirente e alle stesse condizioni in precedenza comunicate, purché il trasferimento avvenga entro quattro mesi dall'invio dell'informativa all'organo amministrativo.

Decorsi i quattro mesi, e permanendo l'intenzione del socio di trasferire le proprie azioni a terzi, dovrà essere ripetuta la procedura di offerta in prelazione prevista dal presente articolo, quand'anche le condizioni restino immutate rispetto a quelle in precedenza comunicate.

Nel caso in cui il trasferimento che il socio intende intraprendere non preveda un corrispettivo pecuniario, il Consiglio di Amministrazione, ricevuta la comunicazione dal socio che intende alienare le proprie azioni, dovrà farle stimare da un terzo arbitratore, nominato dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Milano, ed informare poi il socio alienante e gli altri soci della determinazione di tale arbitratore. Nello stimare il valore delle azioni il terzo arbitratore dovrà fare applicazione dei criteri fissati dalla legge per la determinazione del valore delle azioni nel caso di esercizio del diritto di recesso dalla società.

Entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione del terzo arbitratore, il socio alienante dovrà scegliere se procedere al trasferimento delle azioni, offrendole in prelazione agli altri soci secondo le modalità previste dai commi che precedono e al prezzo stabilito dall'arbitratore, ovvero se astenersi dall'alienazione delle azioni.

Nell'ipotesi di inosservanza di quanto sopra prescritto, la cessione non sarà opponibile ai soci e alla Società.

ART. 8

Nessun Socio può possedere azioni in misura eccedente il 24 % (dicesi ventiquattro per cento) del capitale sociale.

Tale limite massimo di possesso azionario è calcolato tenendo conto anche di tutte le azioni eventualmente detenute: dal soggetto che controlla, direttamente o indirettamente, il socio; da tutte le società controllate, direttamente o indirettamente, dal socio; dalle società sottoposte, insieme al socio, ad un comune controllo da parte dello stesso soggetto. Ai fini del presente statuto il controllo ricorre nei casi previsti dall'art. 23 del Testo Unico Bancario.

L'acquirente di azioni che complessivamente, tenuto conto anche di quelle eventualmente già possedute dallo stesso soggetto, eccedano il limite di possesso azionario, non potrà essere iscritto a libro soci per le azioni eccedenti detto limite, ed in relazione a tali azioni non potrà esercitare alcun diritto sociale, ad eccezione dei diritti patrimoniali.

Qualora il limite di possesso azionario fosse comunque superato, anche a seguito di acquisti di partecipazioni in altre società già socie, operazioni di fusione o di scissione o per effetto di qualsiasi altro atto, in relazione alle azioni eccedenti detto limite il socio non potrà esercitare alcun diritto sociale, ad eccezione dei diritti patrimoniali.

Qualora il socio, entro sei mesi dalla data di superamento del limite, non abbia alienato le azioni detenute in eccedenza, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente statuto circa i trasferimenti delle azioni, gli altri soci avranno diritto di acquistarle nei successivi sei mesi, in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, ad un prezzo che sarà determinato

da un terzo arbitratore, nominato dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Milano, facendo applicazione dei criteri fissati dalla legge per la determinazione del valore delle azioni nel caso di esercizio del diritto di recesso dalla società.

Resta fermo che, sia durante la pendenza dei termini previsti dal precedente comma, sia successivamente, in relazione alle azioni eccedenti il limite di possesso azionario il socio non potrà comunque esercitare alcun diritto sociale, ad eccezione dei diritti patrimoniali.

ART. 9

L'Assemblea degli Azionisti rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci.

ART. 10

Ogni azione dà diritto ad un voto in Assemblea.

I patti parasociali di cui all'art.2341-*bis* cod.civ. devono essere comunicati alla Società e dichiarati in apertura di ogni assemblea con dichiarazione trascritta nel verbale.

In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'art.2377 cod.civ.

ART. 11

L'Assemblea è convocata dagli Amministratori almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in questi casi gli Amministratori segnalano nella relazione le ragioni della dilazione.

L'Assemblea è convocata dagli Amministratori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con telegramma o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio almeno otto giorni prima della data dell'assemblea. Gli Amministratori potranno scegliere quale mezzo di convocazione alternativo od aggiuntivo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, di un avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché delle materie da trattare.

Nella convocazione può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza dell'assemblea, per il caso in cui la prima andasse deserta.

L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla Sede Sociale, purché in Italia.

ART. 12

Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto e che abbiano depositato, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, le loro azioni presso la Sede Sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

ART. 13

Il Socio può intervenire all'Assemblea per mezzo di un proprio Legale Rappresentante o per mezzo di un suo Amministratore o Dirigente, oppure per mezzo di altro Socio, appositamente

delegato per iscritto. Nessun Socio può avere più di una delega.

Il Socio non può delegare la rappresentanza in Assemblea ad Amministratori, Sindaci o Dipendenti della Società.

ART. 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o di suo impedimento dal Vice Presidente di maggiore anzianità nella carica, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente, in caso di pari anzianità nella carica dei due Vice Presidenti, da quello più anziano per età, ed infine, in caso di assenza o impedimento sia del Presidente che dei Vice Presidenti, da persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un Segretario eletto a maggioranza dall'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento ad essa, la validità delle deleghe, accertare che l'Assemblea sia regolarmente costituita, dirigere e regolare la discussione e stabilire il modo di votare. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare di verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da Notaio. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da Notaio.

ART. 15

Le Assemblee sono regolarmente costituite e deliberano validamente, sia in sede ordinaria, che in sede straordinaria, con le maggioranze di legge.

ART. 16

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da nove a ventidue, nominati dall'Assemblea, alla quale compete di determinarne il numero. Gli Amministratori restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili e, sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile. Per la composizione del Consiglio di Amministrazione devono essere osservate le norme di cui all'art. 4 della Legge 23 Novembre 1939 n. 1966, e successive modificazioni.

ART. 17

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno un Presidente ed eventualmente uno o due Vice Presidenti.

ART. 18

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche al di fuori della propria compagine, un Segretario permanente, che assista alle riunioni del Consiglio medesimo e del Comitato Esecutivo redigendo e sottoscrivendo i verbali delle deliberazioni prese. Detto Segretario svolge le sue funzioni senza limitazioni di durata e può essere in qualsiasi momento revocato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 19

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, ovvero anche ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Il Comitato Esecutivo, se nominato, è formato da un numero di amministratori compreso fra

cinque e nove, a seconda di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione; di esso fanno parte di diritto il Presidente, i Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, se nominato.

I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati e/o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo con facoltà di intervento ma non di voto.

ART. 20

Il Consiglio di Amministrazione può nominare la persona cui affidare, con la qualifica di Direttore Generale della Società, la direzione degli affari sociali e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli organi da questo delegati, determinandone i poteri e scegliendolo, se del caso, anche tra i propri componenti, sempre che abbia i requisiti richiesti dalla legge.

ART. 21

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio medesimo quando egli lo reputi opportuno o, quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri, può essere convocato anche da uno dei due Vice Presidenti. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione quando egli lo reputi opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo possono essere convocati anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo è fatta con telefax, con messaggio di posta elettronica o con raccomandata spedita a ciascun Consigliere (per la convocazione del Consiglio) e a ciascun componente del Comitato Esecutivo (per la convocazione del Comitato) ed ai Sindaci Effettivi almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per la riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telefax o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quarantotto ore prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente avente maggiore anzianità nella carica, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente, nel caso di pari anzianità nella carica di entrambi i Presidenti da quello dei due più anziano per età, nel caso di assenza o impedimento sia del Presidente che dei Vice Presidenti, dal Consigliere o dal componente più anziano per età.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo assiste il Direttore Generale.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di visionare, ricevere o trasmettere documentazione.

Verificandosi detti requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

ART. 22

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'Assemblea può stabilire compensi a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, può accordare remunerazioni agli Amministratori investiti di particolari incarichi.

ART. 23

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione della società, senza eccezioni di sorta, esclusi solo quelli che la legge o il presente statuto riservano in modo tassativo all'assemblea dei soci.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-*bis*, cod.civ.;
- b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

ART. 24

Per la regolarità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica e per la validità delle deliberazioni di tali organi è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori partecipanti alle riunioni.

ART. 25

Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo sono redatti verbali su appositi libri, firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 26

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale e la possibilità di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di revocazione e di cassazione, spettano, in via disgiuntiva, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a ciascuno dei Vice Presidenti, all'eventuale Amministratore Delegato, ed al Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire la rappresentanza della Società ad altri amministratori, in aggiunta ed in via disgiuntiva rispetto ai soggetti di cui al comma precedente. I soggetti cui spetta la rappresentanza della Società possono nominare institori o procuratori per determinati atti o categorie di atti.

ART. 27

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti in possesso dei requisiti

richiesti dal codice civile e dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dal R.D. 22 aprile 1940, n. 531, e successive modificazioni. La convocazione del Collegio Sindacale può essere fatta, alternativamente, mediante lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica inviato a ciascuno dei Sindaci. L'emolumento spettante al Collegio Sindacale viene determinato dall'Assemblea a norma di legge.

ART. 28

Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, secondo quanto prescritto dalla legge.

ART. 29

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve procedere alla formazione del bilancio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

ART. 30

Gli utili netti di esercizio, dopo il prelievo da essi di una somma non inferiore al dieci per cento destinata a riserva, vengono distribuiti fra gli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

ART. 31

Il pagamento dei dividendi viene effettuato alle epoche e nei luoghi designati dal Consiglio. Tutti i dividendi non riscossi entro il quinquennio sono prescritti a favore della Società.

ART. 32

In caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa, spetta all'Assemblea deliberare sulle modalità della liquidazione e sulla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

ART. 33

Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

Non compete ai soci il diritto di recesso nel caso di deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine di durata della società;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

ART. 34

In via transitoria il termine di 6 mesi, di cui al primo periodo del comma 5 dell'art. 8 dello Statuto sociale, è prorogato a 12 mesi. Tale proroga si applica esclusivamente alle partecipazioni, calcolate ai sensi del secondo comma dell'art.8, le quali eccedano la percentuale di capitale sociale di cui al primo comma dell'art.8 alla data di iscrizione nel competente Registro delle Imprese della deliberazione che ha introdotto la presente norma transitoria. Il termine decorre dalla data di iscrizione di tale deliberazione.



www.unionefiduciaria.it